DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 51/2020

del 30 aprile 2020

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/476]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/106 della Commissione, del 23 gennaio 2020, relativo all'autorizzazione del formiato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/107 della Commissione, del 23 gennaio 2020, relativo all'autorizzazione del ponceau 4R come additivo per mangimi destinati a cani, gatti e pesci ornamentali ([2]).

(3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 306 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1324 della Commissione) dell'allegato I, capitolo II, dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

"307. **32020 R 0106**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/106 della Commissione, del 23 gennaio 2020, relativo all'autorizzazione del formiato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 19 del 24.1.2020, pag. 15).

308. **32020 R 0107**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/107 della Commissione, del 23 gennaio 2020, relativo all'autorizzazione del ponceau 4R come additivo per mangimi destinati a cani, gatti e pesci ornamentali (GU L 19 del 24.1.2020, pag. 18)".

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/106 e (UE) 2020/107 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

([1]) GU L 19 del 24.1.2020, pag. 15.
([2]) GU L 19 del 24.1.2020, pag. 18.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.